



Città di Preganziol

**PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ
E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**

RELAZIONE TECNICA

Art. 1, commi 611 e 612, Legge 23 Dicembre 2014 n. 190

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il quadro normativo di riferimento nel settore delle società partecipate è in costante mutazione. Di seguito alcuni riferimenti normativi tuttora vigenti:

Norma	Descrizione	Articoli
Legge 23 dicembre 2014 n. 190	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).	Art. 1 commi da 611 a 612

611. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Norma
Legge 24 dicembre 2007, n. 244

Descrizione
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

Articoli
Art. 3, commi da 27
a 29

27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.

27-bis. Per le amministrazioni dello Stato restano ferme le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze già previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di costituzione di società che producono servizi di interesse generale e di assunzione di partecipazioni in tali società, le relative partecipazioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di concerto con i Ministeri competenti per materia.

28. L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei preposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti.

28-bis. Per le amministrazioni dello Stato, l'autorizzazione di cui al comma 28 è data con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

29. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni. L'obbligo di cessione di cui al presente comma non si applica alle aziende termali le cui partecipazioni azionarie o le attività, i beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le pertinenze sono state trasferite a titolo gratuito alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali, ai sensi dell'articolo 22, commi da 1 a 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Norma	Descrizione	Articoli
Legge 27 Dicembre 2013, n 147 e successive modificazioni	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)	Art. 1 comma 569

569. Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile.

Norma	Descrizione	Articoli
Legge 14 settembre 2011, n. 148 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e successive modificazioni	Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.	Art. 3-bis Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali

1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il 31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci interessati o delibera di un organismo associato e già costituito ai sensi dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fermo restando il termine di cui al primo periodo del presente comma che opera anche in deroga a disposizioni esistenti in ordine ai tempi previsti per la riorganizzazione del servizio in ambiti, è fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali in coerenza con le previsioni indicate nel presente comma. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.

1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo. cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti enti di governo entro il 1° marzo 2015 oppure entro sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi. Gli enti di governo di cui al comma 1 devono effettuare la relazione prescritta dall'articolo 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e le loro deliberazioni sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali. Nella menzionata relazione, gli enti di governo danno conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, la relazione deve comprendere un piano economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house, dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio. Il piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1°

settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966. Nel caso di affidamento in house, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house.

Norma	Descrizione	Articoli
Legge 7 agosto 2012, n. 135 Conversione, con modificazioni, del decreto Legge 6 luglio 2012 n 95	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.	Art. 4 così come modificato dalla legge 114/2014

4. Fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti da non più di tre membri, ferme restando le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. In virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, qualora siano nominati dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione, o della società controllante in caso di partecipazione indiretta o del titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente periodo, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi all'amministrazione o alla società di appartenenza e, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio.

5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge e fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, devono essere composti da tre o da cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. A tali società si applica quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del comma 4.

Norma	Descrizione	Articoli
Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133	Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.	Art. 18. Reclutamento del personale delle società pubbliche

1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

2-bis. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione.

1. Premessa

Dopo il "Piano Cottarelli", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore. La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta; le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi. L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *"constituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*.

L'articolo 13 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali" individua le funzioni spettanti al comune "Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze."

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELL'ENTE

1. La ricognizione di cui all'art. 3 della legge 24.12.2007 n. 244

La ricognizione delle partecipazioni societarie prevista dall'art. 3, commi 27 e 28, della legge 24/12/2007 n. 244 è stata effettuata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 17.09.2013. Gli esiti della ricognizione sono i seguenti:

<i>Società</i>	<i>Quota di partecipazione</i>	<i>Decisione</i>
Actt Servizi S.p.a.	5,24%	Mantenimento della partecipazione
Mom S.p.a.	0,78%	Mantenimento della partecipazione
Asco Holding S.p.a.	1,07%	Mantenimento della partecipazione
Veritas S.p.a.	0,000451%	Mantenimento della partecipazione
Banca Popolare Etica Soc. Coop. per azioni	0,0034%	Mantenimento della partecipazione

Ragione sociale **A.C.T.T. SERVIZI S.p.A.**

Partita I.V.A. o Codice Fiscale 04493420261

Sede Via Polveriera, 1 - Treviso

Data costituzione 29 dicembre 2011

Durata prevista dallo Statuto 31 dicembre 2050

Onere complessivo lordo a carico bilancio comunale € 0,00

Percentuale di partecipazione 5,24% (2900 azioni)

Componenti Consiglio di Amministrazione

NOMINATIVO	CARICA	COMPENSO LORDO ANNUO
Francesca Volpato	Amministratore Unico	€ 12.000,00

Rappresentanti del Comune di Preganziol in seno al C.d.A.

Nessun rappresentante

Oggetto sociale Servizi complementari al trasporto alle persone, gestione parcheggi, altri servizi di pubblica utilità, attività vendita titoli di viaggio, promozione servizi di mobilità e servizi complementari affini.

Servizio pubblico affidato Nessuno.

Utile/Perdita d'esercizio 2011 €

Utile/Perdita d'esercizio 2012 € 13.640,00

Utile/Perdita d'esercizio 2013 € 20.276,00

Note: Con DCC n. 39 del 13/7/2011 è stato approvato il progetto di scissione parziale e proporzionale di ACTT S.P.A. con la costituzione di una nuova società ACTT Servizi S.P.A.. La società è stata iscritta nel registro delle imprese il 02.01.2012.

Verifica condizioni per il mantenimento della partecipazione in Actt Servizi Spa

La società ha per oggetto l'attività di realizzazione e gestione di servizi pubblici affidati dagli enti locali soci nelle forme di legge.

La società non svolge nessun servizio per il Comune di Preganziol.

La partecipazione in Actt Servizi Spa si ritiene funzionale ed indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, posto che la stessa gestisce il proprio patrimonio immobiliare destinato a supporto di servizi per il trasporto pubblico locale e non (come ad esempio, aree di deposito mezzi, officine, distributori di carburanti, stazioni di lavaggio, uffici, zone destinate al personale in servizio e, in genere di assistenza ai mezzi ed al personale destinato al trasporto pubblico locale).

Si prende atto che il Comune di Treviso, che detiene il 71% del capitale di Actt Servizi Spa, con delibera di Giunta Comunale n. 21 del 28.01.2015 ha costituito un gruppo di lavoro, formato da professionalità interne, in ordine alla pluralità di aspetti da esaminare - urbanistici, patrimoniali, infrastrutturali e legati alle politiche di mobilità, al fine di attuare una razionalizzazione del gruppo ACTT Servizi.

Il Comune di Preganziol, nelle sedi di propria competenza, si impegnerà a dare luogo, alla razionalizzazione prospettata e sottoposta agli altri soci dal Comune di Treviso (socio di maggioranza).

Poiché le proposte operative non possono prescindere da un'attenta analisi tecnica ed economico- finanziaria che si svilupperà lungo l'intero anno 2015, eventuali risparmi derivanti da dismissioni o altre azioni di razionalizzazione saranno indicati solo a consuntivo, entro il 31.03.2016.

Ragione sociale

Mobilità di Marca S.p.A.

Partita I.V.A. o Codice Fiscale

04498000266

Sede

Via Polveriera,1 – 31100 treviso

Data costituzione

30 dicembre 2011

Durata prevista dallo Statuto

31 dicembre 2050

Onere complessivo lordo a carico bilancio comunale

€ 0,00

Percentuale di partecipazione

0,78 (170.197 azioni)

Componenti Consiglio di Amministrazione

NOMINATIVO	CARICA	COMPENSO LORDO ANNUO
Giulio Sartor	Presidente	€ 37.000,00
Erich Zanata	Vice Presidente	€ 21.000,00
Mauro Vagaggini	Consigliere	€ 14.000,00

Rappresentanti del Comune di Preganziol in seno al C.d.A.

Nessun rappresentante

Oggetto sociale

Esercizio di qualsiasi attività nel settore dei trasporti di persone e cose a mezzo autolinee, ferrovie ecc., nonché attività ad esse ausiliari

Attività di servizio pubblico affidate

Nessuno

Utile/Perdita d'esercizio 2011

N.A.

Utile/Perdita d'esercizio 2012

N.A.

Utile/Perdita d'esercizio 2013

€ 21.067,00

Verifica condizioni per il mantenimento della partecipazione in Mom Spa

La società è affidataria del servizio di trasporto pubblico locale per il Bacino di Treviso, individuato dalla Regione Veneto con delibera di Giunta n. 2048 del 19.11.2013, in ottemperanza all'articolo 3 bis del D.L. 13 Agosto 2011 n. 138.

Il Servizio di trasporto pubblico locale è un servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica.

L'Ente di governo del bacino, che espleta le funzioni di cui all'art. 3 bis del D.L. 138/2011 convertito in Legge 148/2011, tra cui l'affidamento ed il controllo del servizio, si è costituito con convenzione, stipulata in data 08.09.2014, ai sensi dell'art. 30 TUEL, tra la Provincia di Treviso e i Comuni di Asolo, Montebelluna, Treviso, Vittorio Veneto, Conegliano Veneto, con delega di funzioni alla Provincia di Treviso.

In data 12.11.2014 il nuovo ente di governo ha preso atto dell'avvenuta approvazione della convenzione da parte della Giunta Regionale del Veneto e della pienezza delle proprie attribuzioni dal 28.10.2014.

Il Comune di Preganziol fa parte del Bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Treviso (comprendente l'insieme di servizi di trasporto pubblico locale automobilistico, urbano ed extraurbano ricadenti nel territorio provinciale di Treviso). La partecipazione in Mom Spa si ritiene funzionale ed indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, nell'ottica dello sviluppo derivante dal progetto di integrazione societario che si sta realizzando all'interno del bacino territoriale ottimale.

In relazione a tale società non si verifica la condizione di cui al comma 611 lett b) della legge 190/2014.

Il Comune di Preganziol non detiene partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Mobilità di Marca S.p.A.

Ragione sociale

ASCO HOLDING S.p.A.

Partita I.V.A. o Codice
Fiscale 03215740261

Sede Via Verizzo, 1030 - Pieve di Soligo

Data costituzione 27 dicembre 2001

Durata prevista dallo Statuto 31 dicembre 2030

Onere complessivo lordo a
carico bilancio comunale 0,00

Percentuale di partecipazione 1,07% (1.495.632 azioni)

Componenti Consiglio di
Amministrazione

NOMINATIVO	CARICA	COMPENSO LORDO ANNUO
Giorgio Giuseppe Della Giustina	Presidente e Vicepresidente	€ 18.000,00
Silvia Rizzotto	Consigliere	€ 0
Andrea Manente	Consigliere	€ 0
Pietro Zanatta	Consigliere	€ 18.000,00

Rappresentanti del Comune
di Preganziol in seno al
C.d.A.

Nessun rappresentante

Oggetto sociale

Costruzione ed esercizio gas metano. fornitura calore. recupero energetico. bollettazione. informatizzazione. cartografia. gestione tributi.

progettazione, direzione e contabilità lavori ed altre attività quali: servizi energetici, telecom, risorse idriche integrate, igiene ambientale, informatica amministrativa e territoriale compresa, gestione catasto.

Attività di servizio pubblico affidate	Nessuno
Utile/Perdita d'esercizio 2011	€ -10.115.889,00
Utile/Perdita d'esercizio 2012	€ 14.297.067,00
Utile/Perdita d'esercizio 2013	€ 17.419.429,00

Note: La società è stata costituita con atto del 28/06/1996 come azienda speciale consorziale del Piave, con assemblea del 27/12/2001 è stata trasformata in S.p.A.

Verifica condizioni per il mantenimento della partecipazione in Asco Holding Spa

La società Asco Holding S.p.a., ha per oggetto, direttamente o attraverso società od enti di partecipazione, la costruzione e l'esercizio del gas metano, della fornitura calore, del recupero energetico, della bollettazione, della informatizzazione, della cartografia, della gestione dei tributi, di attività di progettazione, direzione e contabilità dei lavori e di altre attività quali: servizi energetici, servizi di telecomunicazioni, servizi delle risorse idriche integrate, servizi di igiene ambientale, servizi di informatica amministrativa e territoriale compresa la gestione del catasto. Si tratta di servizi di evidente interesse generale e, pertanto, la partecipazione alla società è strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune. Inoltre, da diversi esercizi, vengono distribuiti dividendi che il Comune destina al finanziamento di spese di rilevanza istituzionale e di interesse generale.

In relazione a tale società non si verifica la condizione di cui al comma 611 lett b) della legge 190/2014. Asco Holding non ha alcun dipendente essendo una Holding di partecipazioni.

Il Comune di Preganziol non detiene partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Asco Holding S.p.A.

CONSORZIO INTERCOMUNALE PRIULA

Ragione sociale

Partita I.V.A. o Codice Fiscale 94009290266

Sede Via Donatori del Sangue, 1 - Villorba

Data costituzione 16 dicembre 1987

Durata prevista dallo Statuto Indeterminata

Onere complessivo lordo a carico bilancio comunale € 73.924,24 (l'importo è complessivo degli oneri sostenuti a favore del Consorzio Priula e di quelli sostenuti a favore della società pubblica controllata "Contarina S.p.a.", a seguito della cessione delle attività gestionali relative ai servizi consortili da parte del Consorzio alla predetta società, deliberazione dell'assemblea consortile n. 11 del 01.10.2010)

Percentuale di partecipazione 0,30%

Componenti Consiglio di Amministrazione

NOMINATIVO	CARICA	COMPENSO LORDO ANNUO
Giuliano Pavanetto	Presidente	€0
Francesco Pietrobon	Vicepresidente	€0
Mauro Dal Zilio	Consigliere	€0
Fauso Gottardo	Consigliere	€0
Riccardo Missimiato	Consigliere	€0

Indennità sospese a seguito dell'entrata in vigore della L. 122/2010

Rappresentanti del Comune di Preganziol in seno al C.d.A. **Nessun rappresentante**

Oggetto sociale Tutela e valorizzazione dell'ambiente, salvaguardia delle componenti naturali e biologiche favorevoli all'insediamento umano ed allo sviluppo della flora e fauna.

Attività di servizio pubblico affidate Gestione servizio integrato di raccolta e smaltimento rifiuti solidi e urbani; gestione servizio cimiteriale integrato.

Utile/Perdita d'esercizio 2011 € 1.239.281,00

Utile/Perdita d'esercizio 2012 € 56.130,00

Utile/Perdita d'esercizio 2013 € 64.649,00

Verifica condizioni per il mantenimento della partecipazione al Consorzio intercomunale Priula

Il Consorzio intercomunale Priula detiene una quota di partecipazione pari al 100% in Contarina Spa, partecipata indirettamente dal Comune di Preganziol, pertanto Contarina Spa rientra nell'ambito applicativo della legge in oggetto.

La Società Contarina Spa non è stata oggetto di ricognizione, ai sensi dell'art. 3 comma 27 e successivi della Legge 244/2007, in quanto partecipata indirettamente dal Comune di Preganziol per una quota pari al 0,18 %, tramite il Consorzio Priula.

La Società è affidataria in – house provinding del servizio rifiuti per l'ambito definito dalla Legge Regionale 52/2012, nonché di altri servizi.

Il servizio rifiuti è un servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica.

Il Comune di Preganziol fa parte del Bacino denominato Destra Piave, riconosciuto dalla Regione Veneto con delibera di Giunta n 13 del 21.01.2014 in ottemperanza all'articolo 3 bis del D.L. 13 Agosto 2011 n. 138 e alla Legge Regionale 31 dicembre 2012 n. 52 che ha disciplinato la nuova organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale.

L'Ente di governo dell'ambito, che espleta le funzioni di cui all'art. 3 bis del Decreto Legge 138/2011 convertito in Legge 148/2011, tra cui l'affidamento ed il controllo del servizio, il "Consiglio di Bacino Priula" è in fase di costituzione: le assemblee dei Consorzi Priula e TV3 – Enti controllanti la Società- hanno definito ed approvato, nella seduta del 15.01.2015, gli atti per la costituzione del Consiglio di Bacino dell'ambito ottimale "Destra Piave", da sottoporre all'approvazione dei Consigli comunali degli enti Locali ricadenti nell'ambito medesimo.

Con delibera di Consiglio Comunale n 4 del 24.02.2015 il Consiglio comunale ha approvato la Convenzione e lo Statuto del costituendo ente di governo, che proseguirà nei rapporti giuridici attivi e passivi come risultanti nei piani di ricognizione dei commissari liquidatori, ivi compresi i rapporti con il gestore in-house Contarina Spa.

La partecipazione al Consorzio Priula si ritiene funzionale ed indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, nell'ottica dello sviluppo derivante dal progetto di integrazione societario che si sta realizzando all'interno del bacino territoriale ottimale.

In relazione a tale società non si verifica la condizione di cui al comma 611 lett b) della legge 190/2014.

Il Comune di Preganziol non detiene partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Contarina Spa.

Ragione sociale **Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi - V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.**

Partita I.V.A. o Codice Fiscale 03341820276

Sede Sestiere Santa Croce, S. Andrea 489 - Venezia

Data costituzione 4 dicembre 2001

Durata prevista dallo Statuto 31 dicembre 2050

Onere complessivo lordo a carico bilancio comunale € 99.697,86

Percentuale di partecipazione 0,000451% (10 azioni)

Componenti Consiglio di Amministrazione

NOMINATIVO	CARICA	COMPENSO LORDO ANNUO
Valdimiro Agostini	Presidente	€ 54.122,19
Giacinto Pesce	Vicepresidente	€ 27.000,00
Luisa Tiraoro	Consigliere	€ 5.000,00
Michela Bovo	Consigliere	€ 5.000,00
Cristiana Scarpa	Consigliere	€ 5.000,00

Rappresentanti del Comune di Preganziol in seno al C.d.A. **Nessun rappresentante**

Oggetto sociale La società ha per oggetto lo svolgimento di tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici locali in materia di servizi idrici, ambientali, energetici, funerari, urbani e territoriali ed inoltre in materia di servizi industriali al territorio, di servizi di pulizie in genere, nonché in materia di servizi energetici.

Attività di servizio pubblico affidate Servizio idrico integrato.

Utile/Perdita d'esercizio 2011 € 3.950.401,00

Utile/Perdita d'esercizio 2012 € 5.358.440,00

Utile/Perdita d'esercizio 2013 € 3.160.635,00

Verifica condizioni per il mantenimento della partecipazione in Veritas Spa

Il Comune di Preganziol fa parte dell'Ambito territoriale Ottimale "Laguna di Venezia" individuato dalla Regione Veneto con LR. N. 17 del 27.04.2012, in ottemperanza al D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. La cooperazione tra gli Enti Locali ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale del Servizio Idrico Integrato "Laguna di Venezia" ai sensi della L.R. n.17 del 27.04.2012 è garantita dal Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" così come definito dalla L.R. n. 17 del 27.04.2012 .

La partecipazione in Veritas Spa si ritiene funzionale ed indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, nell'ottica dello sviluppo derivante dal progetto di integrazione che si sta realizzando all'interno dell'ambito territoriale ottimale.

In relazione a tale società non si verifica la condizione di cui al comma 611 lett b) della legge 190/2014.

Il Comune di Preganziol non detiene partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Veritas in relazione al servizio pubblico affidato.

BANCA POPOLARE ETICA SOC. COOP. PER AZIONI

Ragione sociale	Banca Popolare Etica
Partita I.V.A. o Codice Fiscale	02622940233
Sede	Via Tommaseo Niccolò, 7 - Padova
Data costituzione	30 maggio 1998
Durata prevista dallo Statuto	31 dicembre 2100
Onere complessivo lordo a carico bilancio comunale	0,00
Percentuale di partecipazione	0,0034% (30 azioni)

Componenti Consiglio di Amministrazione

NOMINATIVO	CARICA	COMPENSO LORDO ANNUO
Ugo Biggeri	Presidente	€ 70.000,00
Anna Fasano	Vicepresidente	€ 20.000,00
Marco Carlizzi	Consigliere	€ 5.000,00
Giuseppe Di Francesco	Consigliere	€ 8.000,00
Francesca Rosaria Rispoli	Consigliere	€ 5.000,00
Sabina Siniscalchi	Consigliere	€ 5.000,00
Giacinto Palladino	Consigliere	€ 5.000,00
Giulio Tagliavini	Consigliere	€ 8.000,00
Rita De Padova	Consigliere	€ 5.000,00
Cristina Pulvirenti	Consigliere	€ 8.000,00
Pedro Manuel	Consigliere	€ 5.000,00
Mariateresa Ruggiero	Consigliere	€ 5.000,00
Nicoletta denticò	Consigliere	€ 5.000,00

Rappresentanti del Comune di Preganziol in seno al C.d.A.

Nessun rappresentante

Oggetto sociale

Raccolta del risparmio e l'esercizio del credito anche con soci con l'intento precipuo di perseguire le finalità della finanza etica

Attività di servizio pubblico affidate

Nessuno

Utile/Perdita d'esercizio 2011

€ 1.490.374,00

Utile/Perdita d'esercizio 2012 € 1.645.716,00

Utile/Perdita d'esercizio 2013 € 1.327.789,00

Verifica condizioni per il mantenimento della partecipazione in Banca popolare etica soc. coop.

La partecipazione in Banca popolare etica soc. coop. per azioni non si ritiene funzionale ed indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, e pertanto si provvederà entro il 31.12.2015 ad attivare la procedura finalizzata alla cessione delle proprie quote azionarie ai sensi dello Statuto della Società nonché delle norme del codice civile in materia.